

Serie Ordinaria n. 49 - Lunedì 03 dicembre 2018

D.g.r. 26 novembre 2018 - n. XI/859
Bonus Famiglia: Approvazione dei nuovi requisiti di accesso e attivazione della misura per il periodo 1 gennaio 2019 - 30 giugno 2019 nell'ambito del più generale percorso di riforma degli interventi a favore della famiglia di cui alla l.r. 23/99

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;
- la l. r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;

Richiamato il quadro programmatico degli indirizzi per l'attuazione sul territorio lombardo delle politiche a favore della famiglia nel contesto dell'Area Sociale del PRS approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. XI/64 il 10 luglio 2018, nell'ambito della Missione 12 intitolata «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia», in cui emerge il ruolo fondamentale della famiglia quale soggetto propulsore di politica sociale a favore della quale attivare azioni per il suo sostegno e tutela;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- la d.g.r. X/5095 del 29 aprile 2016 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. 5060/2016: approvazione della misura sperimentale «Bonus Famiglia» a favore di famiglie vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza o in caso di adozione»;
- la d.g.r. X/5968 del 12 dicembre 2016 «Ulteriori determinazioni in ordine alla misura Bonus Famiglia del Reddito di Autonomia» che ha disposto il proseguimento della misura sino alla data del 30 aprile 2017;
- la d.g.r. X/6711 del 14 giugno 2017 «Determinazioni in ordine alla misura Bonus famiglia del Reddito di Autonomia - anno 2017» che ha confermato la misura a favore di famiglie vulnerabili per il periodo compreso tra il 1 maggio 2017 ed il 30 ottobre 2017;
- la d.g.r. X/7230 del 17 ottobre 2017 «Reddito di Autonomia: interventi a favore delle famiglie vulnerabili - Proroga bonus famiglia di cui alla d.g.r. X/ 6711/2017» che ha prorogato la misura al 30 giugno 2018;
- la d.g.r. XI/309 del 10 luglio 2018 «Misura bonus famiglia - integrazione risorse per il completamento della copertura finanziaria delle domande presentate entro la scadenza del 30 giugno 2018 ai sensi della d.g.r. 7230/2017»;

Considerato che la misura «Bonus Famiglia» prevede un contributo economico per le famiglie vulnerabili in cui la donna è in stato di gravidanza o di famiglie che adottano un figlio;

Rilevato che dai dati relativi alla sperimentazione è emerso che le domande ad oggi ammesse e finanziate, considerate al netto di quelle revocate o rinunciate, sono state 15.501 nell'arco temporale compreso tra maggio 2016 e giugno 2018, a valere sulle risorse programmate con d.g.r. X/5095/2016 e X/6711/2017 e XI/309/2018;

Considerato che nel corso del secondo semestre 2018 si è proceduto all'analisi dei dati derivanti dalla gestione dell'iniziativa e, in esito alla relativa valutazione, si ritiene opportuno procedere ad una parziale variazione dei requisiti di accesso prevedendo in particolare:

- l'incremento del valore massimo ISEE da euro 20.000 a euro 22.000, così prevedendo una variazione migliorativa in termini di accessibilità sotto il profilo della condizione economica della famiglia;
- l'alternatività della misura rispetto ad analoghe iniziative comunali e/o statali finalizzate al sostegno della natalità, al fine di massimizzarne la complementarietà in un'ottica di efficace utilizzo delle risorse a livello di sistema;
- una rimodulazione del contributo massimo pari a euro 1.500,00, secondo quanto riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il mantenimento del requisito relativo alla condizione di vulnerabilità della famiglia, come meglio specificato

nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di riavviare l'iniziativa Bonus Famiglia sperimentando per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 l'applicazione dei nuovi requisiti di accesso e definendo in euro 1.500,00 il contributo massimo riconoscibile, secondo quanto definito nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenuto conto dell'attività di valutazione della dinamica di concessione e fruizione legata alla misura Bonus famiglia nell'ambito dei provvedimenti di cui alle d.g.r. 5095/2016, 6711/2017 e 309/2018 e del più ampio processo di riforma in corso della l.r. 23/99;

Valutato opportuno avvalersi delle Agenzie di Tutela della Salute- ATS- e delle Aziende sociosanitarie territoriali -ASST- per l'attuazione della misura, in base alle specifiche competenze e attraverso un'azione di stretta integrazione tra loro e di collaborazione con la rete dei Soggetti Pubblici e Privati (Comuni, Centri di Aiuto alla Vita (Cav), Consulitori accreditati ed a contratto) presenti nei diversi territori;

Stabilito di destinare all'attuazione dell'iniziativa l'importo massimo pari a euro 5.406.158,00 per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019, a valere per euro 5.333.000 sulle risorse del capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2018 e per euro 73.158,00 sul capitolo 7799 a seguito di variazione compensativa dal capitolo 12.05.104.7956, da ripartire con successivo atto tra le ATS sulla base dei seguenti criteri:

- numero di donne residenti in età compresa tra i 15 e 49 anni risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile;
- numero di nascite risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile;

Sentiti i sindacati maggiormente rappresentativi e ANCI, come da documentazione agli atti della Direzione Generale competente;

Dato atto che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari per la gestione della misura compresa la gestione delle risorse sono soggetti pubblici locali (Agenzie di tutela della salute - ATS);

Ritenuto di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, l'attuazione del presente provvedimento, prevedendo, in particolare, il riparto dei budget massimi di ATS calcolati secondo i criteri di cui al punto precedente, precisando che eventuali fabbisogni di rimodulazione di budget tra ATS saranno contabilmente gestiti a livello di ATS previa adozione di specifici atti di compensazione assunti dalla direzione generale competente, fermo restando in ogni caso il tetto complessivo delle risorse destinate all'iniziativa;

Stabilito altresì di demandare a successivo decreto del dirigente competente gli adempimenti in tema di privacy ai sensi della normativa vigente;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia Sezione bandi;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di attivare l'iniziativa Bonus Famiglia per il periodo dal 01 gennaio 2019 al 30 giugno 2019 approvando in via sperimentale i nuovi requisiti di accesso e definendo in euro 1.500,00 il contributo massimo riconoscibile, secondo quanto definito nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenuto conto dell'attività di valutazione della dinamica di concessione e fruizione legata alla misura Bonus famiglia nell'ambito dei provvedimenti di cui alle DGR 5095/2016 e 6711/2017 e 309/2018 e del più ampio processo di riforma in corso della l.r. 23/99;

2. di destinare all'attuazione dell'iniziativa l'importo massimo pari a euro 5.406.158,00, a valere per euro 5.333.000,00 sulle risorse del capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2018 e per euro 73.158,00 sul capitolo 7799 a seguito di variazione compensativa

va dal capitolo 12.05.104.7956, da ripartire con successivo atto tra le ATS sulla base dei seguenti criteri:

- numero di donne residenti in età compresa tra i 15 e 49 anni risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile;
- numero di nascite risultante dall'ultimo dato ISTAT disponibile;

3. di demandare a specifici provvedimenti della Direzione Generale politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, l'attuazione del presente provvedimento, prevedendo, in particolare, il riparto dei budget massimi di ATS calcolati secondo i criteri di cui al punto precedente, precisando che eventuali fabbisogni di rimodulazione di budget tra ATS saranno contabilmente gestiti a livello di ATS previa adozione di specifici atti di compensazione assunti dalla direzione generale competente, fermo restando in ogni caso il tetto complessivo delle risorse destinate all'iniziativa;

4. di demandare a altresì successivo decreto gli adempimenti in tema di privacy ai sensi della vigente normativa;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi in attuazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Luca Dainotti

— • —



Allegato A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	Bonus famiglia: approvazione dei nuovi requisiti di accesso e attivazione della misura per il periodo 01/01/2019 - 30/06/2019 nell'ambito del più generale percorso di riforma degli interventi a favore della Famiglia di cui alla L.R. 23/99
FINALITÀ	Sostenere le famiglie, in cui la donna è in stato di gravidanza, che si trovano sia in condizione di vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari condizioni di fragilità sociali, mediante il riconoscimento di un contributo economico a valere sul periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato.
R.A. DEL PRS XI LGS.	RA 1.2.0.5.1.51 Sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive che soddisfano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">- residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da almeno 5 anni o del solo genitore se famiglia monogenitoriale;- indicatore ISEE di riferimento non superiore a € 22.000,00;- non essere titolare di altre agevolazioni a valere su analoghe iniziative attivate a livello comunale o nazionale a sostegno della natalità;- condizioni di fragilità specifiche, con riferimento alla casistica diversa da quella dell'adozione, secondo parametri da definire con successivo decreto della Direzione Generale competente.
SOGGETTO GESTORE	ATS con compiti di istruttoria delle domande, di verifica dei requisiti e di liquidazione dei contributi nei limiti del budget assegnato
DOTAZIONE FINANZIARIA	Euro 5.406.158,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	In caso di gravidanza o di adozione il contributo a fondo perduto è pari a € 1.500,00. In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di figli.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non previsto, essendo il contributo destinato al singolo individuo.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Contributo a fondo perduto a sostegno della famiglia
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Procedura valutativa a sportello fino a esaurimento delle risorse
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	Il richiedente presenta la domanda on line su specifica piattaforma regionale web ad accesso riservato alle ATS ed alla rete dei consulenti pubblici e privati accreditati e a contratto. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> - Certificato di gravidanza rilasciato da operatore sanitario competente in materia di ostetricia e ginecologia, che opera in strutture pubbliche o in strutture private; - Sentenza di adozione o decreto di collocamento in famiglia - Attestazione ISEE o DSU secondo la normativa in vigore; - Scheda di avvenuto colloquio per la vulnerabilità socioeconomica, per la casistica diversa da quella dell'adozione. La competenza dell'istruttoria delle domande è delle ATS che verificano i requisiti e approvano la domanda. Successivamente il richiedente si rivolge ai consulenti pubblici (ASSI) e privati accreditati e a contratto, per la redazione di progetti personalizzati condivisi, comprensivi della sottoscrizione del patto di corresponsabilità. Ai fini della definizione del progetto può essere previsto anche il coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni e dei Centri aiuto alla vita. Il progetto prevede due momenti di verifica nel periodo compreso tra la data di validazione della domanda ed il semestre successivo alla data di nascita del neonato. Non è previsto il progetto personalizzato in caso di adozione In caso di gravidanza il contributo di € 1.500,00 è erogato in due tranches di pari importo, la prima a seguito della validazione della domanda e la seconda a seguito della presentazione della tessera sanitaria del neonato. In caso di adozione il contributo di € 1.500,00 è liquidato in un'unica soluzione dopo l'approvazione della domanda.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	